



HTS SANIFICAZIONI SARDEGNA
Sede Operativa: Via Fleming n. 2
09047 SELARGIUS - (CA) - SARDEGNA
tel. Ufficio: +39 0702040263 cellulare: + 39 3517919104
Sede Legale: Via Carbonia 18 - 09126 Cagliari
P.IVA 03496640925 COD.UNIIVOCO: T9K4ZHO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO LEGATI ALLA PANDEMIA

Sanzioni e rischi per i datori di lavoro:

La normativa emergenziale, attualmente in vigore, ad eccezione del reato previsto e disciplinato dall'art. 4, co. 6, D.L. 19/2020 "reato di violazione della quarantena obbligatoria", non prevede specifiche sanzioni penali per i datori di lavoro che violino le misure restrittive imposte alle attività produttive. Occorre osservare, tuttavia, come la legge preveda due macro aree di rischio penale, una legata agli illeciti contravvenzionali previsti dal D.Lgs. 81/2008 (cd. T.U. delle Leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro), l'altra legata ai delitti contro la persona prevista e disciplinata dal codice penale e dalle leggi speciali.

A - Le contravvenzioni previste dal **T.U. delle Leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro** dispongono la responsabilità del datore di lavoro che ometta di:

1. informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare (art. 55, co. 5, lett. a) D.Lgs. 81/2008);
2. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione (art. 55, co. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008);
3. programmare gli interventi da attuare in caso di pericolo immediato richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione (art. 55, co. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008);
4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (art. 55, co. 5, lett. d) D.Lgs. 81/2008);
5. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale nei casi previsti dal Testo Unico (art. 55, co. 5, lett. d) D.Lgs. 81/2008);
6. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (art. 55, co. 5, lett. e) D.Lgs. 81/2008);
7. effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente (art. 282, co. 1 e 2, lett. a) D.Lgs. 81/2008).

Valga in questa sede specificare che l'art. 42 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 cd. Decreto Cura Italia ha classificato il contagio da Coronavirus di un lavoratore verificatosi nell'occasione come infortunio sul lavoro.

Il datore di lavoro dovrà, pertanto, procedere a valutare i rischi di contagio da Coronavirus in azienda con il supporto, delle funzioni coinvolte, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ex art. 50 D.Lgs. 81/2008 e del Medico Competente, ed aggiornare conseguentemente il DVR.



HTS SANIFICAZIONI SARDEGNA
Sede Operativa: Via Fleming n. 2
09047 SELARGIUS - (CA) - SARDEGNA
tel. Ufficio: +39 0702040263 cellulare: + 39 3517919104
Sede Legale: Via Carbonia 18 - 09126 Cagliari
P.IVA 03496640925 COD.UNIIVOCO: T9K4ZHO

B) **Relativamente alle norme penali** si richiamano:

1. art. 452 c.p. in relazione all'art. 438 c.p., il quale dispone che chiunque per colpa (l'evento si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, è punito con la reclusione da 3 a 12 anni (morte di più persone);
2. artt. 589 e 590 c.p. i quali prevedono la punibilità delle lesioni personali lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell'omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore;
3. art. 650 c.p. il quale prevede la punibilità per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e quindi di quanto disposto in relazione all'obbligo di quarantena, di chiusura forzata delle attività produttive o di quanto indicato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro";
4. art. 260 R.D. 1265/1934 prevede la punibilità di chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo.

Le sanzioni per le società in caso di violazione delle misure restrittive

Qualora il contagio da Covid-19 si verifichi all'interno di una impresa organizzata in forma societaria, quest'ultima potrebbe essere chiamata a rispondere del fatto, ex D.Lgs. 231/2001, ove il reato di lesioni colpose od omicidio colposo (artt. 589 e 590 c.p.) sia stato commesso:

1. da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (ex. C.d.A., A.D., dirigenti o preposti) o siano da questi vigilati o controllati (lavoratori subordinati);
2. se dalla commissione del fatto l'ente ha tratto o intendeva trarre un interesse/vantaggio, consistente in un'utilità (ex. profitto derivante dalla mancata chiusura dell'attività soggetta a sospensione in base ai DPCM) o un risparmio di spesa o di tempo (ex. risparmio da mancato acquisto di DPI o da non utilizzo di DPI per evitare un rallentamento della produzione).

Il rispetto degli adempimenti sopra previsti ai sensi del T.U. sicurezza e salute e la responsabilità per le conseguenze derivanti dalla loro mancata attuazione ricadono, in ultima istanza, sul datore di lavoro e sugli altri soggetti di volta in volta incaricati dalle norme. Sul punto si richiama anche l'art. 40 c.p. che stabilisce che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Relativamente al nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro ed il verificarsi della diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro, occorre tener presente che durante l'emergenza



HTS SANIFICAZIONI SARDEGNA

Sede Operativa: Via Fleming n. 2

09047 SELARGIUS - (CA) - SARDEGNA

tel. Ufficio: +39 0702040263 cellulare: + 39 3517919104

Sede Legale: Via Carbonia 18 - 09126 Cagliari

P.IVA 03496640925 COD.UNIIVOCO: T9K4ZHO

sanitaria il contatto sociale è stato notevolmente ridotto in vista del contenimento del contagio, sicché le uniche possibilità di reale contagio vengono fornite dal contesto lavorativo.

Dal punto di vista normativo si evidenzia come tutti i provvedimenti normativi abbiano stabilito una presunzione semplice circa la natura professionale del contagio, al verificarsi di determinati presupposti.

La giurisprudenza penale abbraccia una rigorosa interpretazione in materia di reati colposi commessi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, tendente a favorire la sussistenza del rapporto causale tra la condotta omissiva e l'evento di reato.

Ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 occorre altresì che il reato, se accertato, sia stato commesso, come detto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Tuttavia, l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 prevede che l'ente non risponde dei reati cd. presupposto commessi da soggetti responsabili di cui all'art. 5 del medesimo decreto se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le strategie opportune

Come detto l'impresa ed il datore di lavoro ai fini dell'esimente della responsabilità penale per il contagio da Coronavirus di un proprio lavoratore, devono porre in essere opportuni accorgimenti creando così un modello organizzativo che preveda la predisposizione e l'attuazione di questi presidi.

A titolo esemplificativo:

- 1.informare i propri dipendenti e chiunque entri in azienda sulle misure anti-contagio adottate, anche attraverso l'affissione di dépliant informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali;
- 2.disciplinare le **modalità di accesso in azienda di dipendenti**, eventualmente prevedendo il controllo della temperatura corporea, tenendo ben in considerazione il rispetto della vigente disciplina sulla privacy, escludendo, qualora fosse necessario, l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19;
- 3.individuare **procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni**, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- 4.assicurare la pulizia giornaliera e la **sanificazione periodica** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, degli spogliatoi e delle aree comuni e di svago;
- 5.dotare i dipendenti di **dispositivi di protezione individuale** e implementare le misure di precauzione igienica personale, mettendo a loro disposizione, ove l'organizzazione



HTS SANIFICAZIONI SARDEGNA

Sede Operativa: Via Fleming n. 2
09047 SELARGIUS - (CA) - SARDEGNA
tel. Ufficio: +39 0702040263 cellulare: + 39 3517919104
Sede Legale: Via Carbonia 18 - 09126 Cagliari
P.IVA 03496640925 COD.UNIVOCO: T9K4ZHO

produttiva e lavorativa lo richieda, mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici conformi alle prescrizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, nonché idonei liquidi detergenti per le mani;

6. contingentare l'accesso agli spazi comuni, come le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

7. prevedere misure di riorganizzazione delle attività aziendali, chiudendo tutti i reparti non essenziali alla produzione, **incentivando l'utilizzo di alternative digitali** (oltre a favorire il cd. smart-working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza) che consentano di partecipare a conferenze e riunioni di lavoro a distanza – in modo che i viaggi possano essere limitati ai casi strettamente necessari -, assicurare un **piano di turnazione dei dipendenti** dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

8. predisporre una procedura per la gestione di dipendenti con sintomatologia da Coronavirus, al fine di isolare il soggetto interessato, dotarlo di una mascherina protettiva e avvertire le autorità sanitarie competenti che provvederanno ad effettuare i relativi ulteriori interventi.

Le aziende possono anche avvalersi dell'Organismo di Vigilanza (OdV), il quale sarà chiamato a curare un'informativa specifica relativamente all'emergenza nonché a vigilare al rispetto delle misure adottate dalle varie funzioni competenti.

Il ruolo dell'OdV rivestirà, quindi, particolare importanza nel coordinamento e nella gestione dei vari flussi informativi, anche attraverso un'opera di costante aggiornamento con riferimento ai provvedimenti delle Autorità, potendo operare anche per mezzo di esortazioni al management aziendale volte all'adozione di tutti gli opportuni presidi, così da evitare il rischio di incorrere nella responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Non si ritiene necessario procedere ad un adeguamento formale del Modello organizzativo, purché siano in ogni caso assicurate modalità organizzative idonee alla prevenzione dei reati precedentemente richiamati.

E' opportuno predisporre un'adeguata **reportistica dei presidi posti in essere per la prevenzione** dei rischi specifici derivanti dall'emergenza sanitaria, garantendo la tracciabilità, anche documentale, delle policy aziendali adottate e delle verifiche condotte sul rispetto delle stesse.

Le misure sopra suggerite sono state in gran parte elaborate dal "**Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione**" del 22.4.2020, che l'INAIL ha elaborato e diffuso solo in bozza, in vista della cd. Fase 2.



HTS SANIFICAZIONI SARDEGNA

Sede Operativa: Via Fleming n. 2

09047 SELARGIUS - (CA) - SARDEGNA

tel. Ufficio: +39 0702040263 cellulare: + 39 3517919104

Sede Legale: Via Carbonia 18 - 09126 Cagliari

P.IVA 03496640925 COD.UNIVOCO: T9K4ZHO

Il documento si compone principalmente di due parti:

1. la prima diretta a predisporre una metodologia di valutazione di rischio di contagio del lavoratore in base alla propria mansione;
2. la seconda contiene, per l'appunto, le strategie di contenimento del rischio sui luoghi di
3. lavoro, per la prevenzione, protezione e contrasto all'insorgenza di nuovi focolai.

Quanto alla valutazione del rischio vengono prese in considerazione 3 parametri:

1. l'esposizione, ossia la probabilità di venire a contatto con fonti di contagio durante il lavoro;
2. la prossimità, intesa come caratteristica intrinseca di un lavoro tale da non permettere un sufficiente distanziamento sociale durante lo svolgimento dell'attività;
3. l'aggregazione, valutata come tipologia lavorativa che prevede il contatto con soggetti terzi rispetto agli altri dipendenti.

In base a queste 3 viene stimato il rischio di contagio in basso, medio basso, medio, medio alto ed alto.

Sulla base di quanto fin qui detto, il Documento, prevede ed ipotizza che mentre le forze dell'ordine, i farmacisti ed il personale sanitario ricadano nel profilo di alto rischio, i lavoratori dell'agricoltura e della pesca o delle attività manifatturiere siano da ricomprendere in un profilo basso di possibilità di contagio.

L'attribuzione delle classi di rischio per i vari settori produttivi per l'INAIL è da considerarsi orientativa "per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria".

Quanto alle strategie di prevenzione, il documento riprende in buona parte le indicazioni già contenute nel Protocollo del 14.3.2020 con l'integrazione della valutazione dei rischi tramite:

1. misure organizzative;
2. misure di prevenzione e protezione;
3. misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.

Tra le misure organizzative si colloca la gestione degli spazi di lavoro, che vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi, nonché l'organizzazione e l'orario di lavoro.

L'Ente torna a caldeggiare ed a sottolineare l'utilizzo del cd. smart-working, nei casi in cui sia possibile, e la previsione di orari differenziati, al fine di ridurre il numero di persone presenti in azienda ed evitare assembramenti in entrata ed uscita.



HTS SANIFICAZIONI SARDEGNA

Sede Operativa: Via Fleming n. 2

09047 SELARGIUS - (CA) - SARDEGNA

tel. Ufficio: +39 0702040263 cellulare: + 39 3517919104

Sede Legale: Via Carbonia 18 - 09126 Cagliari

P.IVA 03496640925 COD.UNIIVOCO: T9K4ZHO

Fra le misure di prevenzione e protezione, assumono particolare rilievo, al tempo stesso e con pari importanza, sia quelle informative sia quelle igieniche e di sanificazione degli ambienti.

Deve essere garantito l'utilizzo di mascherine e Dpi per le vie respiratorie, la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori fragili. Un tema, quest'ultimo, che conferma la centralità del medico competente nell'identificazione dei soggetti a rischio e nel reinserimento di quelli con pregressa infezione da coronavirus.

Per quanto riguarda la prevenzione di focolai epidemici, l'Inail torna anche sulla necessità di attivare la procedura di controllo della temperatura corporea sui lavoratori con l'impiego di termoscanner all'ingresso dei luoghi di lavoro, e se la temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso nella sede di lavoro.

Queste persone saranno "momentaneamente isolate e fornite di mascherine", non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie dell'azienda, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Se un lavoratore, durante il turno di lavoro, dovesse sviluppare febbre e sintomi di infezione respiratoria, come la tosse, sarà obbligato ad allertare immediatamente all'ufficio del personale; l'azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il coronavirus forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il documento dell'INAIL è attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza delle attività lavorative e delle nuove strategie di prevenzione.